

REINTEGRAZIONE art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà Industriale

REINTEGRAZIONE

art. 59 Regolamento di attuazione del Codice Proprietà

1. Il divieto di cui all'articolo 193, comma 4, del Codice, si applica anche alla consegna di documenti consegnati, da entrambe le parti, successivamente al deposito dell'atto di opposizione.

Codice Proprietà Industriale

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il presente articolo è aggiornato al 30.06.2016